



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000257 del 05/09/2019

Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTI in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/2011/168 del 28 ottobre 2011;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar e opere connesse" ubicato nella Regione Veneto, in Provincia di Treviso, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.a. con nota prot. 1453 del 15 dicembre 2017, acquisita con prot. 29229/DVA del 18 dicembre 2017;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 20 dicembre 2017, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;



PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II *bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, lettera b) – "Istallazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km" sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

CONSIDERATO che, stante l'interferenza diretta dell'area di studio con un'area protetta della rete Natura 2000, la Snam Rete Gas S.p.a., in virtù dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA del 15 dicembre 2017, nonché le integrazioni fornite in data 21 giugno 2018, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 9447/DVA del 23 aprile 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 3 luglio 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa;

PRESO ATTO che:

- a) la condotta in progetto verrà realizzata in sostituzione di quella dell'esistente metanodotto "Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda"; quest'ultima sarà oggetto di dismissione e rimozione;
- b) la condotta di nuova realizzazione si manterrà, per circa l'80% del suo sviluppo, in stretto parallelismo con quella esistente;
- c) il progetto prevede la realizzazione di due tratti principali di condotta:
 - 1) il 1° tratto, della lunghezza complessiva di 17,352 km ha inizio nel territorio del Comune di Vazzola e termina in quello del Comune di Salgareda, attraversando i territori dei Comuni di San Polo di Piave, Ormelle e Ponte di Piave;
 - 2) il 2° tratto, della lunghezza complessiva di 19,119 km, comprendente un tratto da riclassificare a 75 bar di 1,972 km, ha inizio nel territorio del Comune di Vazzola (TV) e termina in quello del Comune di Pieve di Soligo (TV), attraversando i territori dei Comuni di Mareno di Piave, S. Lucia di Piave, Conegliano, Susegana, Refrontolo e S. Pietro di Feletto;
 - 3) oltre alla linea principale le opere comprendono anche 13, tra allacciamenti e ricollegamenti secondari, tutti da 100 (4") 75 bar ad eccezione di uno da 200 (8") 75 bar, che sostituiscono quelli esistenti;

CONSIDERATO che:

- a) l'area di studio interferisce direttamente con un'area protetta della rete Natura 2000, il "SIC IT3240039 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano". Tale area SIC consiste in una fascia fluviale comprendente alveo, sponde e vegetazione riparia dei torrenti Crevada e Gerda. L'interferenza con tale area SIC assomma a 374 m, di cui 237 m con le opere di nuova realizzazione e 137 m con quelle in dismissione;
- b) non sono presenti, e quindi non vengono coinvolti, habitat di interesse comunitario nei tratti attraversati;



- c) il Proponente, in ottemperanza al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, ha predisposto lo Studio di incidenza ambientale;
- d) altri siti della rete Natura 2000 prossimi al tracciato sono:
- 1) "SIC IT3240030 Grave del Piave-Fiume Soligo-Fosso di Negrizia", posto a circa 1000 m ad ovest della parte centrale del 1° tratto ed a 1500 m ad ovest dalla zona di collina del 2° tratto;
 - 2) "ZPS IT3240023 Grave del Piave" parzialmente coincidente con il precedente;
 - 3) "SIC IT3240005 Perdonanze e corso del Monticano" posto a circa 5000 m a nord nella zona di collina del 2° tratto;
 - 4) "SIC IT3240004 Montello" posto a circa 5700 m a sud-ovest dalla zona di collina del 2° tratto;

CONSIDERATO che nel proprio parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, pur ritenendo comunque opportuno inserire nello stesso alcune specifiche prescrizioni, ha valutato che "sulla base delle considerazioni riportate, si può affermare che l'interferenza sulle componenti ecologiche e faunistiche del territorio interessato dalle opere avrà effetti di entità medio-bassa, ma limitati alla sola fase di cantiere, mentre l'interferenza a lungo termine (con gli habitat del sito Natura 2000 e delle zone limitrofe) può considerarsi di impatto trascurabile. A riguardo sono state previste specifiche prescrizioni";

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, sono pervenute diverse osservazioni;

CONSIDERATO che tali osservazioni, nonché le controdeduzioni fornite dal proponente, sono state singolarmente valutate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le risultanze hanno contribuito alla formazione del parere;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2850 del 26 ottobre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. 328921 del 6 agosto 2018, con cui la Regione Veneto ha trasmesso, nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte della Giunta regionale, il quadro prescrittivo del parere favorevole del proprio Comitato tecnico VIA, approvato nella seduta del 20 giugno 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Veneto con delibera n. 1829 del 4 dicembre 2018, trasmessa con nota prot. 523820 del 14 dicembre 2018, che recepisce il quadro prescrittivo del parere favorevole del proprio Comitato tecnico VIA;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 4402 del 13 febbraio 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2850 del 26 ottobre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 73 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 4402 del 13 febbraio 2019, costituito da 8 pagine;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015-1P.Z.S. S.p.A. | 2 | 5 | 9 | U | X | C | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |

- c) parere positivo espresso dalla Regione Veneto con delibera n. 1829 del 4 dicembre 2018, costituito da 50 pagine;

VISTA la nota prot. DVA-int 9352 dell'11 aprile 2019 e la nota prot. DVA-int 11068 del 2 maggio 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO che:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar e opere connesse" ubicato nella Regione Veneto, in Provincia di Treviso, presentato dalla Snam Rete Gas S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2850 del 26 ottobre 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.



Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. 4402 del 13 febbraio 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Veneto)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1829 del 4 dicembre 2018, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientale poste nella delibera di Giunta della Regione Veneto è la Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


ROMA, 2015 - I.P. 223, 90A - [2][5][9][U][X][C][0][0][9][18]



Art. 6
(Disposizioni finali)


1. Il presente provvedimento è comunicato alla Snam Rete Gas S.p.a., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, ai Comuni di Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave, Vazzola, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Susegana, Cornegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Piavé di Soligo, all'ARPA Veneto, all'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo. 152/2006, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Veneto, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI





Ministero per i beni e le attività culturali
GABINETTO

MIBAC-UDCM
GABINETTO
0023911-04/09/2019
Cl. 06.01.00/483

Al Capo di Gabinetto
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

e, p.c.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0020122/UDCM del 05/09/2019

Alla Direzione generale per le
valutazioni e le autorizzazioni
ambientali
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Al Capo dell'Ufficio legislativo
SEDE

Alla Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio
SEDE

OGGETTO: Schema decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto di "Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12'') DP 75 bar e opere connesse", presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.

Con riferimento alla documentata nota di codesto Ufficio prot. n. 0018888/UDCM del 6 agosto 2019, si restituisce firmato dal Sig. Ministro il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Copia del suddetto decreto viene trasmesso, per opportuna informazione e monitoraggio, anche al Capo dell'Ufficio legislativo di questo Ministero.

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Angela Maria Montano
Angela Maria Montano